



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2024 e termini di versamento.

L'anno duemilaventitré, il giorno 29 del mese novembre alle ore 19:00, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Assente
Cellana Erick	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Daldoss Federico	Consigliere	Assente
de Guelmi Andrea	Consigliere	Presente
Fedrigotti Alessandro	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Laurenti Alessandra	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Rosa Cesare	Consigliere	Presente
Rosa Fabio	Consigliere	Presente
Rosa Massimiliano	Consigliere	Presente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Tarolli Ezio	Consigliere	Presente
Trentini Dario	Consigliere	Presente
Zendri Luca	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario supplente dottoressa Michela Donatini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Fedrigotti Fabio, nella sua qualità di vice presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" con la quale è stata istituita l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

Premesso che le aliquote standard fissate per legge a valere per l'anno 2023 vengono confermate anche per l'anno 2024 e sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che:

- il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;

- con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 285,14, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

- con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Considerato inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 di data 07 marzo 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)", ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.P. 14/2014, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. con entrata in vigore dal 1 gennaio 2022;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), ed in particolare:

1) l'articolo 5 comma 1 con il quale è stata assimilata ad abitazione principale, ai sensi

dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

2) l'articolo 5 bis che disciplina la possibilità di introdurre aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

- a) una sola unità immobiliare abitativa, non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
- b) le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;

Vista la deliberazione n. 68 di data 3 giugno 2015 della Giunta del Comune di Ledro con la quale sono stati individuati i valori di riferimento per le aree edificabili e successivamente integrata con delibera n. 69 di data 30 maggio 2018;

Tutto ciò premesso si propone quindi di approvare per l'anno 2024 le sotto riportate aliquote IM.I.S. relative alle diverse fattispecie previste dalla normativa:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	285,14	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Abitazione principale non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle	0,00%		

organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		
Aree edificabili, per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014	0,45%		

Visto inoltre l'articolo 8 comma 4, del sopra richiamato regolamento comunale, il quale prevede che in sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale con scadenza 16 dicembre;

Rilevata l'opportunità per l'anno di imposta 2024 di optare per un unico versamento annuale al 16.12.2024 considerato il vantaggio per il Comune sotto il profilo organizzativo in termini di semplicità gestionale e di risparmi di spesa e per i contribuenti in termini di minori adempimenti;

Visto l'articolo 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e ss.mm;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ledro approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 19 novembre 2019;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi con votazione palese da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	285,14	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Abitazione principale non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00

Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		
Aree edificabili, per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014	0,45%		

2. Di stabilire per l'anno 2024 il versamento dell'imposta immobiliare semplice in un'unica rata avente scadenza il 16 dicembre.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL VICE PRESIDENTE
Fabio Fedrigotti
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
dottorssa Michela Donatini
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.